

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita nella forma giuridica della fondazione un Ente del Terzo Settore denominato "**FONDAZIONE OLTRE IL LABIRINTO ETS**", con sede nel Comune di Treviso.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La durata è illimitata.

Articolo 2 – Scopi

La Fondazione non ha finalità di lucro e viene costituita con lo scopo di perseguire obbiettivi di solidarietà sociale, ed in particolare di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap mentali e/o fisici, con particolare ma non unico riferimento ai soggetti affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo e/o autismo e di tutte le patologie psichiche e/o fisiche legate a tali sindromi.

La Fondazione si propone di raggiungere detti scopi mediante l'esercizio delle seguenti attività:

– l'acquisizione, il mantenimento e la gestione, direttamente e/o indirettamente, anche in collaborazione e partnership con altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà sociale strutture importanti ed innovative con spazi dedicati a servizi di vario genere, destinate ad ospitare temporaneamente o stabilmente tali persone, nonché finalità socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere in un contesto di abilitazione/riabilitazione/educazione e miglioramento della qualità della vita dei soggetti verso cui le varie attività della Fondazione si dirigono;

– la cura e l'assistenza dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili sopra indicati, provvedendo al costante monitoraggio ed alla puntuale verifica della loro qualità di vita sia nell'ambiente residenziale in cui la persona disabile vive, sia in quelli che la Fondazione intende realizzare, al fine di individuare, nelle varie fasi di vita del soggetto destinatario delle attività qui indicate, quali siano le soluzioni più idonee anche con riferimento specifico al "dopo di noi", cioè al momento nel quale i familiari (genitori, fratelli, congiunti in genere) della Persona disabile non dovessero più essere in grado, per morte o per motivi di salute, di sostenerla direttamente e di seguirne il successivo percorso di vita.

La Fondazione intende infine lavorare in accordo, sinergia, collaborazione e

partnership con altri organismi pubblici e/o privati, italiani e/o esteri, che operino nel medesimo ambito d'interesse e/o in ambiti compatibili e/o che siano semplicemente sensibili al/agli ambiti di solidarietà sociale in cui la Fondazione intende operare e ne condividano spirito e finalità. Verso detti organismi la Fondazione svilupperà il più possibile il proprio legame, favorendone e coordinandone lo sviluppo, onde migliorare sempre più nel tempo la propria operatività ed il sostegno ai soggetti cui essa si indirizza.

Articolo 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori Promotori, Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, o altro diritto reale di godimento, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzio-

nali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'edi-

toria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

l) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust;

m) assumere personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e la stipula di contratti di prestazione d'opera e/o consulenza di qualsiasi genere purchè nel rigido rispetto delle forme previste dalle vigenti norme di legge.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 4 – Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate.

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

– dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

– dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della

Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Articolo 6 – Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, ai lavoratori ed ai collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

Articolo 8 – Qualifiche.

La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori,
- Partecipanti.

Articolo 9 – Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori i Signori Mario Paganessi, Andrea Zara, Baggio Gianluca, Cadamuro Marta, Gava Domenico e Alessandra Visentin.

Ciascun Fondatore Promotore può designare, anche in via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Qualora il Fondatore Promotore decaduto non abbia provveduto alla designazione di cui al precedente comma, i Fondatori Promotori superstiti dovranno cooptare un altro soggetto in sostituzione, con deliberazione comune, di modo che in perpetuo il numero dei Fondatori Promotori non sia mai inferiore a sei.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso la qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

Articolo 10 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove approvato.

Articolo 11 – Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12 – Prerogative dei Fondatori e dei Partecipanti

La qualifica di Fondatore (ad esclusione dei soli Fondatori che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo) e la qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Fondatori e i Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

I Fondatori designano propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 – Espulsione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi membri, l'espulsione dei Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- per una continua assenza e manifesto disinteresse perpetuato negli ultimi tre anni alle attività della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- trasformazione, fusione e scissione.

Nel caso di espulsione dei Fondatori ed esclusione dei Partecipanti il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'eventuale recesso da parte dei Fondatori e dei Partecipanti dovrà essere co-

municato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

I Fondatori Promotori e i Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da un numero variabile di membri da un minimo di quattro ad un massimo di nove; la sua composizione sarà la seguente:

- a) un membro nominato da ciascun Fondatore Promotore che potrà nominare sé stesso;
- b) fino a due membri nominati dai Fondatori Promotori scegliendoli anche tra i Fondatori;
- c) fino ad un membro nominato dai membri sub a) e b) scegliendolo anche tra i Partecipanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al primo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a quattro, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legali e contributi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo della attività della stessa;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;
- istituire, ove opportuno, un Comitato tecnico-scientifico, nominandone il Direttore Scientifico, ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto;
- nominare l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione, per una migliore efficacia della gestione, potrà conferire eventuali deleghe ai singoli componenti il Consiglio stesso, compreso il Presidente, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati con decisione del Consiglio di Amministrazione rispettando i limiti di legge.

Art. 16 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Con-

trollo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui di abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, purchè questa sia fissata a non meno di un giorno di distanza da quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei suoi membri; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e l'estinzione della Fondazione sono validamente adottate, tanti in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dallo stesso tra i Consiglieri intervenuti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai propri atti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 18 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, di cui uno con funzioni di Direttore Scientifico, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica fino a dimissioni o revoca.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Art. 19 – Il Presidente onorario

Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione per eccezionali meriti acquisiti in favore della Fondazione.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione legale dei Conti.

Organo di Controllo.

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo, anche monocratico che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, II comma, del codice civile ed al quale si applica l'art. 2399 del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove istituito.

Revisione legale dei Conti.

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere un altro Revisore.

La Revisione legale dei Conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in

tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale dei Conti esercita l'attività di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore Legale dei Conti resta in carico sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore Legale dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

Art. 21 – Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

– a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

– alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;

– alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;

d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rile-

vanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

Art. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 23 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 24 – Disciplina transitoria

L'efficacia del presente Statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, alla istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla conseguente iscrizione in tale Registro della Fondazione.

Una volta che il presente Statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello Statuto attualmente in vigore.

In relazione a quanto disposto nella disciplina transitoria di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione "FONDAZIONE OLTRE IL LABIRINTO ETS", contenente l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dalla fondazione solo una volta divenuto efficace il presente Statuto e comunque non prima dell'iscrizione della fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione prevista dalla legge per l'utilizzo del suddetto acronimo); fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs.vo 4 dicembre

1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata. Fino a tale evento la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

F.TO MARIO PAGANESSI

F.TO SALVATORE COSTANTINO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 68-ter L.N., che si trasmette ad uso iscrizione nel RUNTS.

Conegliano, 14/03/2023 (quattordici marzo duemilaventitré).